



# COMUNE DI RIVANAZZANO

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2008 IN DATA 24.07.2008

## CRITERI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED EQUIPARATI (ARTIGIANI ECC.)

Visto il D.L.vo n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Dato atto che l’art. 26, comma 6, del suddetto D. L.vo prevede l’abrogazione della Legge n. 426/1971, del D.M. n. 375/1988, nonché della Legge n. 558/1971;

Richiamato il titolo IV “Orari di vendita” del D. L.vo n. 114/1998;

Vista la L.R. n. 22/2000;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 26.07.2002, avente ad oggetto “Indirizzi in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ed equiparati (artigiani, ecc.)”;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la L.R. n. 30 in data 28.11.2007 “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali”;

Considerato che, ai sensi della suddetta legge regionale, il nostro Comune è da ritenersi **“ambito territoriale a forte attrattività”** in quanto **“sede di stabilimento termale riconosciuto ai sensi della disciplina regionale vigente”**;

**Vista la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 8/6532 in data 30.01.2008, avente ad oggetto “Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, co. 2, L.R. n. 15/2007)”, che individua il Comune di Rivianazzano quale Comune inserito nell’ambito turistico “Oltrepo Pavese”;**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 19.06.2008, avente oggetto “Approvazione criteri in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali ed equiparati ai sensi della l.r. 30/2007”;

### SI DETERMINANO

i seguenti criteri in materia di orari di vendita:

- 1. gli orari di apertura e chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa ed equiparati sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della L. R. n. 30/2007 “Normativa regionale in materia di orari degli esercizi commerciali” e dei presenti criteri;*
- 2. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa ed equiparati (artigiani) possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali e nelle giornate domenicali e festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00; nel rispetto di tale fascia oraria, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando, comunque, **le tredici ore di apertura giornaliere**;*
- 3. l’osservanza della mezza giornata di chiusura è **facoltativa**;*
- 4. è’ possibile, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D. L.vo n. 114/1998 e della L.R. n. 22/2000, modificata dalla L.R. 30/2007, l’attività di vendita in orario notturno (fino alle ore 24.00), per un limitato numero di esercizi di vicinato, in relazione a determinate esigenze dell’utenza; in particolare, nelle serate in cui si svolge il tradizionale mercatino dell’antiquariato ed in concomitanza con la Festa Patronale.*

5. nei giorni domenicali e festivi è consentita la panificazione e/o la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, in considerazione:
  - a) di quanto stabilito dalla L.R. 22/2000, così come modificata dalla L.R. n. 30 in data 28.11.2007, secondo cui il nostro Comune è considerato “ambito territoriale a forte attrattività” in quanto “sede di stabilimento termale riconosciuto ai sensi della disciplina regionale vigente”;
  - b) del fatto che parte del territorio di Salice Terme rientra nell’ambito territoriale del nostro Comune;
  - c) del notevole afflusso turistico e termale che deriva da quanto sopra esposto, soprattutto nelle giornate domenicali e festive ;
6. per le motivazioni esposte nel punto 5. è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive: 1° gennaio; Pasqua; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° Maggio; Festa Patronale; 15 Agosto; 25 Dicembre mattina; 26 Dicembre;
7. Ai sensi art.11, comma 3, del D. L.vo n. 114/1998, gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dei propri esercizi mediante cartelli ben visibili dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione, in particolare per quanto riguarda le aperture domenicali e festive, almeno tre giorni prima;
8. In caso di due o più festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio, mediante libera organizzazione dei dettaglianti, in modo da assicurare l’apertura nel primo giorno festivo, almeno fino alle ore tredici, di almeno un esercizio alimentare;
9. Si applicano le disposizioni speciali previste dall’art. 13 del D.L.vo 114/1998 e dalla L.R. 22/2000, come modificata dalla L.R. 30/2007, alle seguenti attività, purchè esercitate in forma esclusiva o su almeno l’80% della superficie di vendita dell’esercizio:
  - a) rivendite di generi di monopolio;
  - b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
  - c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
  - d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
  - e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.E’ fatto comunque salvo, anche per tali attività, l’obbligo di rendere noto al pubblico gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio;
10. I suddetti criteri NON sono da ritenersi validi per gli esercizi pubblici, per i quali restano tutt’ora vigenti le specifiche disposizioni;
11. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai suddetti criteri, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative, si applicano le sanzioni di cui all’art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000;
12. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rimanda a quanto disposto dalle normative vigenti in materia (D.L.vo n. 114/1998; L.R. n. 22/2000; L.R. n. 30 in data 28.11.2007).

Il Sindaco  
Dott. Romano Ferrari